




QUARANTENA FIDUCIARIA, LAVORATORI A RISCHIO E MALATI DI COVID-19

Elaborazione di base messa a disposizione dal Dipartimento Mercato del Lavoro CGIL Torino

Art. 26 del DL 18/20 "Cura Italia" (in vigore dal 17 marzo 2020)

	QUARANTENA FIDUCIARIA	LAVORATORI A RISCHIO	MALATI E POSITIVI AL COVID-19
 <p>A CHI SPETTA</p>	<p>Le persone entrate a stretto contatto con positivi al Covid-19 o quelle rientrate da territori considerati ad alto rischio, per le quali l'autorità competente abbia disposto l'obbligo di quarantena.</p>	<p>I lavoratori pubblici o privati con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 e i lavoratori pubblici o privati ai quali sia stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e delle relative terapie salvavita, ai sensi della L. 104/92.</p>	<p>Lavoratori malati di Covid-19 o asintomatici risultati positivi al tampone.</p>
 <p>MODALITÀ</p>	<p>Vengono poste in quarantena fiduciaria da parte dell'autorità competente (ASL). NB! Solo l'autorità competente può disporre la quarantena fiduciaria. Nessun altro soggetto, compreso il datore di lavoro di un'azienda nella quale si sono verificati casi, può imporla. Se, a titolo precauzionale, il datore di lavoro impone la chiusura dell'azienda o di un reparto o l'allontanamento di uno o più dipendenti, in assenza di un provvedimento dell'autorità competente che abbia disposto la quarantena fiduciaria, deve ricorrere agli ammortizzatori sociali o farsi carico interamente della retribuzione dei lavoratori sospesi.</p>	<p>Fino al 30 aprile 2020, vengono tenuti a casa su disposizione del medico curante, che deve riportare, sul certificato medico, gli estremi della certificazione dei requisiti della L. 104/92.</p>	<p>Vengono posti in malattia dal medico curante</p>
 <p>TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO</p>	<p>I periodi di assenza dal lavoro per quarantena fiduciaria sono considerati come malattia. Il medico curante provvederà, quindi, a rilasciare apposito certificato medico, riportante gli estremi del provvedimento dell'autorità competente che ha disposto l'obbligo di quarantena. I periodi di assenza per quarantena preventiva non sono computabili ai fini del computo.</p>	<p>I periodi di assenza dal lavoro sono equiparati al ricovero ospedaliero, ai fini economici. Quanto al periodo di computo, fa fede quanto previsto dal CCNL applicato al singolo lavoratore circa l'esclusione o meno dei periodi di ricovero ospedaliero dal computo.</p>	<p>A questi lavoratori si applica quanto previsto per la malattia: trattamento economico previsto per la malattia e computo del periodo di assenza ai fini del calcolo del computo.</p>

Art. 74 del DL 34/20 "Decreto Rilancio" (in vigore dal 19 maggio 2020)**QUARANTENA FIDUCIARIA**

le persone entrate a stretto contatto con positivi al Covid-19 o quelle rientrate da territori considerati ad alto rischio, per le quali l'autorità competente abbia disposto l'obbligo di quarantena.

**A CHI SPETTA****LAVORATORI A RISCHIO**

I lavoratori pubblici o privati con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 e i lavoratori pubblici o privati ai quali sia stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e delle relative terapie salvavita, ai sensi della L. 104/92.

MALATI E POSITIVI AL COVID-19

Lavoratori malati di Covid-19 o asintomatici risultati positivi al tampone.

**MODALITÀ**

Vengono poste in quarantena fiduciaria da parte dell'autorità competente (ASL).

NB! Solo l'autorità competente può disporre la quarantena fiduciaria. Nessun altro soggetto, compreso il datore di lavoro di un'azienda nella quale si sono verificati casi, può imporla. Se, a titolo precauzionale, il datore di lavoro impone la chiusura dell'azienda o di un reparto o l'allontanamento di uno o più dipendenti, in assenza di un provvedimento dell'autorità competente che abbia disposto la quarantena fiduciaria, deve ricorrere agli ammortizzatori sociali o farsi carico interamente della retribuzione dei lavoratori sospesi.

Fino al 31 luglio 2020, vengono tenuti a casa su disposizione del medico curante, che deve riportare, sul certificato medico, gli estremi della certificazione del possesso dei requisiti della L. 104/92.

Vengono posti in malattia dal medico curante

**TRATTAMENTO
ECONOMICO
E NORMATIVO**

I periodi di assenza dal lavoro per quarantena fiduciaria sono considerati come malattia. Il medico curante provvederà, quindi, a rilasciare apposito certificato medico, riportante gli estremi del provvedimento dell'autorità competente che ha disposto l'obbligo di quarantena. I periodi di assenza per quarantena preventiva non sono computabili ai fini del comporta.

I periodi di assenza dal lavoro sono equiparati al ricovero ospedaliero, ai fini economici. Quanto al periodo di comporta, fa fede quanto previsto dal CCNL applicato al singolo lavoratore circa l'esclusione o meno dei periodi di ricovero ospedaliero dal comporta.

A questi lavoratori si applica quanto previsto per la malattia: trattamento economico previsto per la malattia e computo del periodo di assenza ai fini del calcolo del comporta.

Art. 26 del DL 104/20 "Decreto Agosto" convertito in legge (in vigore dal 15 agosto 2020)

	QUARANTENA FIDUCIARIA	LAVORATORI A RISCHIO	MALATI E POSITIVI AL COVID-19
 <p>A CHI SPETTA</p>	<p>Le persone entrate a stretto contatto con positivi al Covid-19 (attualmente viene considerato "stretto contatto" esclusivamente il contatto diretto con un positivo al Covid-19 avvenuto entro le 48 ore precedenti l'insorgenza dei primi sintomi del positivo o, se asintomatico, entro le 48 ore precedenti la data del tampone) e quelle rientrate da territori considerati ad alto rischio, per le quali l'autorità competente abbia disposto l'obbligo di quarantena.</p>	<p>I lavoratori pubblici o privati con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 e i lavoratori pubblici o privati ai quali sia stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e delle relative terapie salvavita, ai sensi della L. 104/92.</p>	<p>Lavoratori malati di Covid-19 o asintomatici risultati positivi al tampone</p>
 <p>MODALITÀ</p>	<p>Vengono poste in quarantena fiduciaria da parte dell'autorità competente (ASL).</p> <p>NB! Solo l'autorità competente può disporre la quarantena fiduciaria. Nessun altro soggetto, compreso il datore di lavoro di un'azienda nella quale si sono verificati casi, può imporla. Se, a titolo precauzionale, il datore di lavoro impone la chiusura dell'azienda o di un reparto o l'allontanamento di uno o più dipendenti, in assenza di un provvedimento dell'autorità competente che abbia disposto la quarantena fiduciaria, deve ricorrere agli ammortizzatori sociali o farsi carico interamente della retribuzione dei lavoratori sospesi.</p>	<p>Fino al 15 ottobre 2020 vengono tenuti a casa su disposizione del medico curante, che deve riportare, sul certificato medico, gli estremi della certificazione del possesso dei requisiti della L. 104/92. In sede di conversione in legge del DL Agosto, è stata recuperata una grave omissione del DL 104/20, che aveva completamente trascurato di prevedere misure di salvaguardia per i lavoratori a rischio, una volta terminata la tutela prevista dal DL 34/20, il 31 luglio 2020. È stato, quindi, previsto un periodo transitorio fino al 15 ottobre 2020, durante il quale permane la possibilità per i lavoratori fragili di astenersi dal lavoro.</p> <p>Dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 devono svolgere la prestazione lavorativa in modalità di smart working, anche con variazione della mansione, se necessario, sempre all'interno della stessa categoria di inquadramento, e beneficiando della necessaria formazione (da svolgersi in remoto) per la nuova mansione.</p>	<p>Vengono posti in malattia dal medico curante.</p>
 <p>TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO</p>	<p>I periodi di assenza dal lavoro per quarantena fiduciaria sono considerati come malattia. Il medico curante provvederà, quindi, a rilasciare apposito certificato medico, riportante gli estremi del provvedimento dell'autorità competente che ha disposto l'obbligo di quarantena. I periodi di assenza per quarantena preventiva non sono computabili ai fini del computo.</p>	<p>Fino al 15 ottobre 2020 i periodi di assenza dal lavoro sono equiparati al ricovero ospedaliero, ai fini economici. Quanto al periodo di computo, fa fede quanto previsto dal CCNL applicato al singolo lavoratore circa l'esclusione o meno dei periodi di ricovero ospedaliero dal computo.</p> <p>Dal 16 ottobre 2020, essendo in smart working quindi a tutti gli effetti in servizio, hanno diritto alla normale retribuzione.</p>	<p>A questi lavoratori si applica quanto previsto per la malattia: trattamento economico previsto per la malattia e computo del periodo di assenza ai fini del calcolo del computo.</p>